

**Al Sindaco di Altavilla Irpina**

**All'Assessore all'Igiene e Sanità del Comune di Altavilla Irpina**

**All'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Altavilla Irpina**

**p.c. a S.E. Il Prefetto di Avellino**

Premesso:

1. che il 16 luglio 2009 il Sindaco di Altavilla Irpina emetteva ordinanza N°. 48/2010, ai sensi dell'art. 50 –comma 5- della legge n°. 267/2000, avente ad oggetto **“RANDAGISMO –ABBATTIMENTO DI CANI RANDAGI SUL PROPRIO TERRITORIO;**
2. che detta Ordinanza veniva inviata, nell'ordine, al Responsabile Lotta al randagismo dell'ASL AV/2, a S.E. il Prefetto di Avellino, al Comando di P.M. di Altavilla Irpina ed al Comando dei Carabinieri della locale stazione;
3. che con tale provvedimento il Sindaco di Altavilla ordinava ai destinatari **“l'abbattimento dei cani randagi di comprovata pericolosità stazionanti nelle località Madonna del Carmine, Contrada Sassano ed altre località per motivi di sicurezza pubblica”;**
4. che a sostegno dell'ordinanza veniva evidenziato che il nostro comune sarebbe **“interessato da lungo tempo al fenomeno del randagismo”** e che il fenomeno medesimo avrebbe **“assunto nell'agro del Comune stesso dimensioni tali da implicare problemi di ordine igienico-sanitario e di pubblica incolumità”,** aggravato **“dai molteplici episodi di abbandono dei cani di proprietà, di comprovata pericolosità per gli abitanti”** e da **“vari episodi di aggressione alle persone”** con **“gravi lesioni”** alle stesse;
5. che non sarebbe più **“possibile fronteggiare tale fenomeno attraverso l'ospitalità in strutture ricettive private convenzionate attesa la mancata cattura di tali esemplari nonostante l'impegno profuso dall'amministrazione comunale e dal servizio veterinario dell'ASL AV/2”;**
6. che sarebbero pervenute **“centinaia di segnalazioni a riguardo al competente Servizio Veterinario negli ultimi anni come risulta dalla verifica degli atti della Polizia Municipale”;**
7. che l'Ordinanza richiamava espressamente una serie di leggi in base alle quali la stessa veniva emessa, in particolare:
  - DL 267/00, art. 54 c. 4;
  - Legge 125/08;
  - D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamenti di polizia veterinaria”;
  - Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed integrazioni”;

- Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 12 “Interventi per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;
  - Art. 2 –comma 1, lett. B)- della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 “Interventi in materia sanitaria”
  - Ordinanza del 16/07/2009 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 207 del 7/09/2009) emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  - Art. 50 –comma 5 del D.Lgs n. 267/00;
8. Che le ordinanze sindacali urgenti e contingibili vengono contemplate in un quadro normativo costituito dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) -e non DL come erroneamente riportato nel testo dell’Ordinanza n. 48/201-, che all’art. 50 (competenze del sindaco e del Presidente della provincia), comma 5, stabilisce che “(...) **in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)**”, mentre all’art. 54 (attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), dispone che “**il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica**”;
9. Che dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che l’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al sindaco, trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (Cons. Stato, 4 febbraio 1998, n. 125);
10. Che i presupposti per l’adozione di simili provvedimenti possono essenzialmente essere individuati nell’urgenza (indifferibilità dell’atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici), nella contingibilità (intesa come straordinarietà, accidentalità ed imprevedibilità), nella temporaneità (che attiene agli effetti del provvedimento in relazione alla cessazione dello stato di necessità);
11. Che altri limiti sono stati ravvisati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di motivazione e dell’eventuale pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non sia a contenuto individuale, infine nell’indicazione di un preciso termine finale, non essendo configurabili effetti di durata indefinita ad eccezione di casi del tutto particolari e dell’indicazione delle specifiche disposizioni derogate;
12. Che nella emanazione di un’Ordinanza urgente e contingibile il Sindaco può avvalersi del parere giuridico-amministrativo del Segretario Comunale e, salvo che si tratti di atti di natura esclusivamente politica, si avvale dell’istruttoria con controfirma del responsabile del servizio competente;

13. Che l'ordinanza contingibile e urgente non può essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili e ordinarie" (così, **T.A.R. Puglia, Bari, 13 marzo 2008, n. 593**);
14. Che, alla stregua di tale principio, è stata, ad esempio, annullata l'ordinanza contingibile e urgente con la quale un Sindaco, preso atto della presenza sul territorio comunale di cani randagi aggressivi e "morsicatori" – presenza e pericolosità denunciate più volte, nell'arco temporale di un anno, da vari cittadini alla pubblica autorità – e constatato che il canile municipale non disponeva di ulteriori celle per accogliere altri cani, ha ordinato alla associazione di protezione animali, titolare della gestione del canile municipale, la reimmissione sul territorio di un numero imprecisato di animali, previa sterilizzazione e applicazione di microchip, al fine di accogliere quelli randagi mantenendo invariato il numero dei capi ospitati dal canile; nella fattispecie, l'ASL competente aveva segnalato al Sindaco la necessità di far fronte alla problematica quasi un anno prima della data di adozione dell'ordinanza; al contempo, erano pervenute alle autorità municipali numerose segnalazioni e denunce riguardanti la presenza sul territorio di cani randagi e pericolosi. L'amministrazione ha però lasciato trascorrere "un lasso di tempo tale da far aggravare, essa stessa, quel pericolo per poi adottare un provvedimento, ascrivibile alla categoria delle ordinanze *extra ordinem*, essendo ormai fuori dal circoscritto perimetro di legittimità, disegnato dalla legge per l'adozione di detto tipo di provvedimenti" (T.A.R. Puglia, n. 593/2008);
15. Che, dunque, nel caso di specie, la mancanza del requisito dell'imprevedibilità dell'evento ha portato ad una dichiarazione di illegittimità dell'atto (così come in molteplici altre ipotesi in passato);
16. Che, inoltre, non si può prescindere dalla necessità di massimizzare l'acquisizione degli elementi istruttori, al fine di effettuare quei confronti propri del procedimento ordinario, attraverso una più stringente verifica di quelli acquisiti in primo esame, i quali vanno rigorosamente valutati, al fine di individuare l'emergenzialità della situazione presupposta e la efficacia, congruità e adeguatezza delle misure utili a fronteggiarla" (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, 14 febbraio 2007, n. 1352**);
17. Che, oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (**T.A.R. Lazio, Roma, 15 settembre 2006, n. 8614**);
18. Che l'Ordinanza n. 48/2010 è stata oggetto di forte critiche e di gravi censure da parte di Associazioni animaliste, di comuni cittadini ed ha conquistato gli onori della cronaca finanche nei telegiornali nazionali;
19. Che in questi stessi giorni un Consigliere regionale sardo, tale Bardanzellu, ha proposto un provvedimento simile, con la differenza che invece

dell'abbattimento ha chiesto l'incenerimento dei cani, suscitando –anche la sua proposta- generale disapprovazione e sdegno al punto che il Sottosegretario di Stato, On. Francesca Martini, ha dichiarato:

*“Sono profondamente indignata per una proposta così incivile e ricordo al Consigliere Bardanzellu che nel nostro Paese l'uccisione degli animali d'affezione è un reato sanzionato penalmente. Le leggi dello Stato di tutela dei cani puniscono chi li abbandona, maltratta e uccide. Ritengo indispensabile ribadire che il dovere dei rappresentanti delle Istituzioni, come dello stesso Consigliere Bardanzellu, è quello di far rispettare le norme vigenti e non istigare a commettere reati, dimostrando una totale ignoranza delle leggi di cui dovrebbe essere garante.*

*Il grave problema del randagismo non si può risolvere attraverso incivili mattanze di cani. Il randagismo è invece frutto delle inadempienze, della mancanza di controlli, dell'assenza di un'anagrafe canina efficiente e di seri interventi di sterilizzazioni. Invito il Consigliere Bardanzellu a farsi invece promotore in Sardegna, in collaborazione con l'Assessorato Regionale alla Salute, di un concreto programma. Tutti coloro che hanno a cuore gli animali, e in Sardegna sono moltissimi,entino sul mio personale impegno contro proposte di legge che possono solo far sprofondare il nostro Paese nel terzo mondo”.*

20. Che l'Ordinanza in questione sembra risultare viziata da riferimenti normativi impropri essendo richiamate due leggi della Regione Puglia e non della Regione Campania, alla quale il Comune di Altavilla Irpina ancora appartiene;
21. Che, al di là della validità delle fonti giuridiche di riferimento, nel merito, non esistono leggi regionali, nazionali, né Direttive Europee dalle quali poter far discendere la legittimità di una simile ordinanza;
22. Che, per conoscenza del Sindaco e per conoscenza di quelli che eventualmente l'hanno assistito e consigliato nella predisposizione del provvedimento, la Campania ha emanato, in materia, la **Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16** (fonte [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)), la quale, all'art. 1 –Finalità- si propone di **“realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo”** ed all'art. 3 - Misure di protezione- afferma il principio che **“I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità dai soggetti previsti dai comma 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281” (“I cani ricoverati (.....), possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”);**
23. Che l'articolo 6 -Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane affida ai Comuni le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali (**“E' attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la funzione, esercitata dall'Ente Nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;**

**24.** Che l'Ordinanza 16 luglio 2009 - G.U. n. 207 del 07/09/2009 – del MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in premessa, tra l'altro richiama, il Trattato di Lisbona, che sancisce che **“l'Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”** ed all'art. 1 afferma che **“L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali”**;

**25.** Che, al momento, fatti salvi i chiarimenti che verranno dati, l'Ordinanza n. 48/2010 presenta profili di dubbia legittimità in ordine ai presupposti oggettivi e rivela inconsistenti riferimenti giuridici;

**26.** Che le dichiarazioni degli amministratori e la lettera del Sindaco sono vistosamente contraddittorie, avendo affermato il consigliere al Bilancio che l'ordinanza ha trovato applicazione solo in un caso, nei confronti di tre cani laddove, invece, prima il Vice Sindaco e successivamente il Sindaco hanno qualificato l'Ordinanza come una forte provocazione;

tanto premesso, i sottoscritti Bernardino Bruno, Brunella Asfaldo, Filomena Sole Consiglieri Comunali di Altavilla Irpina, ai sensi dell'art. 37 comma 2 dello Statuto Comunale, preliminarmente,

#### INVITANO

Il Sindaco di Altavilla Irpina a revocare, senza indugio alcuno, l'Ordinanza n. 48/ 2010, riconoscendone l'illegittimità formale e sostanziale,

rivolgono, poi, formale

#### INTERROGAZIONE

al Sindaco medesimo ed agli Assessori in indirizzo, chiedendo di conoscere:

1. Atteso che nelle premesse dell'Ordinanza venivano richiamati prima l'art. 54 – comma 4- e, poi, l'art. 50 –comma 5- del D.Lgs n. 267/2000, se il Sindaco abbia inteso agire quale organo responsabile dell' amministrazione comunale (l'art. 50 – comma 5) ovvero nella qualità di ufficiale del Governo (l'art. 54 – comma 2-);
2. Se vi sia stata un'adeguata istruttoria, da quali inequivoci accertamenti tecnici sia sta suffragata e chi ha predisposto tali eventuali atti;
3. I motivi che hanno indotto a non fissare ragionevoli limiti temporali ovvero se si è ritenuto di ometterli per la persistenza di una situazione ritenuta eccezionale;

4. Se sono state valutate soluzioni alternative e, in caso affermativo, da chi e con quali atti ufficiali;
5. Se il Servizio Veterinario sia stato mai interessato e con quali esiti, riportando, in risposta, eventuali note ufficiali trasmesse e/o ricevute e relativi estremi;
6. Se il locale Comando di P.M. abbia mai segnalato, in quali ed in quante circostanze, la sussistenza del pericolo – cioè del rischio concreto – di un danno, grave e imminente per l'incolumità pubblica;
7. Se, in preparazione dell'emanazione dell'Ordinanza, sia stato richiesto e sia stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio, se l'eventuale parere sia stato favorevole;
8. Se è stato svolto qualsivoglia previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzi;
9. Se S.E. il Prefetto, nella sua qualità di massimo rappresentante del Governo, abbia esercitato il suo potere di vigilanza sulle funzioni statali svolte dai sindaci in qualità di Ufficiali di Governo ed in quale modo;
10. Quale comportamento abbiano assunto, formalmente o informalmente, i destinatari dell'Ordinanza atteso anche il richiamo esplicito all'art. 54 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000 (*“Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi”*);
11. Attese le gravi carenze tecniche evidenziate nell'Ordinanza, nonché l'approssimazione e la superficialità con le quali è stato richiamato il quadro di riferimento giuridico (leggasi leggi della Regione Puglia al posto della Legge della Regione Campania), se, in qualche modo, sia stato coinvolto nella predisposizione dell'Ordinanza anche il Segretario Comunale, in che misura e per quali adempimenti e/o pareri;
12. Nell'eventualità che l'Ordinanza sia stata predisposta dal Segretario Comunale o da qualsiasi altro dipendente del Comune di Altavilla Irpina, quali provvedimenti saranno adottati nei confronti del responsabile o dei responsabili;
13. Se l'emanazione dell'Ordinanza sia stata condivisa con altri amministratori ovvero se altri amministratori fossero a conoscenza della stessa e, in caso affermativo, quali in particolare;
14. Visto il richiamo alle sanzioni di cui all'art. 54 comma 4 del DLgs n.267/2000, considerate le competenze in materia e le affermazioni riportate nelle premesse dell'Ordinanza circa “l'impegno profuso dal Comune e dal servizio veterinario dell'ASL”, a quale soggetto responsabile fosse rivolta la “provocazione” di cui hanno parlato i due massimi esponenti dell'amministrazione comunale e, nel caso di inadempimento, il Sindaco a chi si sarebbe sostituito;

15. Se risultano vere le affermazioni virgolettate, riportate dalla stampa, del Consigliere delegato ai servizi sociali in ordine all'avvenuta applicazione dell'Ordinanza, finora, in un singolo caso. In caso affermativo, perché il Sindaco ed il suo Vice hanno dichiarato il contrario. In caso negativo, invece, se il Sindaco ritiene ancora destinatario della sua fiducia il Consigliere delegato Gianluca Camerlengo, resosi responsabile di una così grave dichiarazione su un reato a dire dell'Assessore già consumato;
16. Nel caso, invece, fosse tutta "farina del sacco del Sindaco", quali iniziative intende assumere per riparare la magra figura ed i caustici commenti che stanno circolando nel mondo attraverso il WEB, la carta stampata e i mass media più in generale e per restituire la dignità ad una comunità offesa.

Si richiede risposta scritta.

Bernardino Bruno

Brunella Asfaldo

Filomena Sole

Altavilla Irpina, 31/08/2010